



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Diritto delle imprese e delle società.

*Diritto delle società, imprese
e contratti bancari.*

Prof. Nicola de Luca

Lezione del 19-09-2019

Libri di testo

Gian Franco Campobasso

MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE

Sesta edizione
a cura di Mario Campobasso

UTET
EDIZIONE


ALBERTO STAGNO D'ALCONTRES

NICOLA DE LUCA

LE SOCIETÀ

Tomo I

Le società in generale
Le società di persone



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

Diritto dell'impresa e delle società:

1. Manuale di diritto commerciale (2019);
2. Le società. I. Le società in generale. Le società di persone (2015).

Diritto delle società, impresa e contratti bancari:

3. Le società. II. Le società di capitali, (2017)

**MANUALE DI
DIRITTO
COMMERCIALE**

Sesta edizione
a cura di Mario Campobasso

UTET
UNIVERSITÀ
TERRACINA

**Lezione di oggi: Diritto
dell'impresa I**

I. Diritto dell'impresa.

I. L'Imprenditore in generale.

II. Le categorie di imprenditori. A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. B. Piccolo imprenditore. C. Impresa collettiva (rinvio).

III. L'acquisto della qualità di imprenditore: inizio e fine dell'impresa (rinvio)

IV. Lo statuto dell'imprenditore commerciale. A. La pubblicità legale. B. Le scritture contabili (premesse e rinvio). C. La rappresentanza commerciale

V. L'azienda.

[2082]

È **imprenditore** chi

(1) esercita **professionalmente**

(2) un'**attività economica organizzata**

(3) al fine della **produzione** o dello **scambio** di beni o di servizi

- L'attività produttiva (produzione ed erogazione)
- L'organizzazione. Impresa e lavoro autonomo
- Economicità dell'attività e scopo di lucro (premesse e rinvio)
- La professionalità
- Impresa e professioni intellettuali (premesse e rinvio)



I. L'imprenditore in
generale

È **imprenditore agricolo** chi esercita una delle seguenti attività:
 a) **coltivazione del fondo**, b) **selvicoltura**, c) **allevamento di animali** e d) **attività connesse**.

a), b), c) = attività agricole essenziali, ossia le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un **ciclo biologico** o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

d) = Attività agricole per connessione, ossia le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo [c.d. **connessione soggettiva**], dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali [c.d. **connessione oggettiva**], nonché le attività dirette alla **fornitura di beni o servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge [c.d. **attività agricole atipiche**]



[2083]

Sono **piccoli imprenditori**: a) i coltivatori diretti del fondo, b) gli artigiani, c) i piccoli commercianti e d) coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

Criterio qualitativo = prevalenza nell'organizzazione (azienda) del lavoro proprio e dei componenti della famiglia, rispetto a: a) lavoro altrui; b) capitale.

Criterio dimensionale = piccolezza, e cioè? Nel tempo è stato superato dalla nuova legge fallimentare ...

[art. 2 c.c.i.; ex art. 1 l. fall.]

Sono «**imprese o imprenditori minori**» e sono soggetti alle procedure di composizione delle crisi da **sovraindebitamento** e non a quelle ordinarie gli imprenditori che dimostrano (al contempo) di:

- 1) un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di **debiti** anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.



II.B. Il piccolo
imprenditore

Per **impresa collettiva** si intende l'esercizio dell'impresa da parte di una società, di un'associazione o di una fondazione, o di un ente pubblico.

Sul punto si rinvia alle lezioni sulle società in generale.



Il.C. L'impresa
collettiva